

“Linee guida sull’utilizzo dell’uso oggettivo del suolo”

In attuazione del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e delle disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale 99707 del 1 marzo 2021, la giunta provinciale, con deliberazione 405 del 18 marzo 2022, ha definito come uso oggettivo del suolo, le superfici agricole coltivate dall’azienda agricola che, in ragione della qualità della mappa catastale e della precisione del suo posizionamento sull’orto-foto a livello di sistema informativo geografico, ricadono su porzioni di particelle catastali per le quali l’azienda non ha idonei titoli di possesso ma risultano attigue a quelle condotte. La stessa deliberazione demanda all’Agenzia Provinciale per i pagamenti l’individuazione delle condizioni tecniche in presenza delle quali è possibile ricorrere all’indicazione “uso oggettivo del suolo” nella delimitazione grafica delle superfici coltivate inserite nel fascicolo aziendale.

Si definisce pertanto che durante le operazioni di definizione grafica della consistenza territoriale, nell’ambito del compilazione del fascicolo grafico, in presenza di un’evidente disallineamento fra l’isola aziendale costruita sulla base del reticolo catastale e l’orto-foto, è possibile riposizionare l’isola stessa con l’obiettivo di far coincidere i confini dell’isola aziendale con i confini dell’appezzamento effettivamente coltivato dall’agricoltore. È importante ribadire che tale strumento può essere utilizzato unicamente come mero strumento tecnico per risolvere eventuali incongruenze derivanti da un mancato allineamento fra le geometrie delle particelle catastali e l’orto-foto e non può mai essere utilizzato con il fine di incrementare la superficie condotta dall’azienda.

Le superfici delle isole così riposizionate che ricadono su porzioni di particelle catastali per le quali l’azienda non ha idonei titoli di conduzione sono inserite nei fascicoli aziendali con l’indicazione di “uso oggettivo del suolo”. L’agricoltore deve dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte (cfr. fac-simile, riportato nell’Allegato 1) ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall’obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l’isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell’agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di validazione.

In coerenza con quanto disposto da AGEA coordinamento nella circolare 14300 del 17 febbraio 2017, l’uso oggettivo del suolo può essere indicato solo se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusivamente su superfici contigue all’isola aziendale;
- b) non dichiarate da un altro agricoltore;
- c) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua.
- d) Il riposizionamento dei confini dell’isola aziendale può generare variazioni di superficie sia in aggiunta sia in diminuzione rispetto all’isola originaria; la superficie dell’isola riposizionata non può superare quella dell’isola originaria a meno di una tolleranza del 2% (o al massimo 1 ettaro). In altre parole la superficie massima dichiarabile come uso oggettivo del suolo compensando le aree escluse dall’isola originaria, non può essere superiore al 2% (o a 1 ettaro) della superficie della stessa.

La tabella c) “Documenti relativi alla titolarità dei terreni” presente nel Manuale del Fascicolo Aziendale vers. 5.0 viene aggiornata con l’inserimento del nuovo documento di conduzione “Dichiarazione di uso oggettivo del suolo”.

Fra i documenti relativi al tipo di conduzione “altro” è inserito il documento “Dichiarazione di uso oggettivo del suolo”. Tale documento prevede una data di inizio validità che coincide con la data di sottoscrizione della dichiarazione e non prevede una data di fine validità.

tipo di conduzione	denominazione contratto di conduzione codice identificativo SIAP	tipo documento	n. protocollo	data inizio validità	data fine validità
4) ALTRO	USO OGGETTIVO 572	DICHIARAZIONE DI USO OGGETTIVO DEL SUOLO	si	si	no